

Divieto di avvicinamento alla persona offesa e predeterminazione dei luoghi

La Cassazione penale (ordinanza n. 8077/2021) rimette la questione alle Sezioni Unite.

Pubblicato il 15/03/2021



Nel disporre la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, ex [art. 282 ter c.p.p.](#), il giudice deve necessariamente determinare specificamente i luoghi oggetto di divieto?

La Suprema Corte di Cassazione, sezione VI penale, risponde alla domanda con l'ordinanza 28 gennaio - 1° marzo 2021, n. 8077 (testo in calce).

Nel procedimento da cui scaturisce la pronuncia in questione l'indagato veniva attinto dalla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla madre in relazione alla contestazione messaggi con l'imputazione provvisoria di maltrattamenti ex [art. 572 c.p.](#) La misura *de qua*, assistita dalle ulteriori prescrizioni di non comunicare con la stessa e di mantenere la distanza di almeno 300 metri da lei, veniva confermata in sede di riesame cautelare.

Avverso il provvedimento emesso in fase di impugnazione la difesa interponeva ricorso per cassazione deducendo plurimi vizi di legge e motivazione riguardo: alla mancanza di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di maltrattamenti; all'assenza di una congrua motivazione in merito agli stessi e di autonoma valutazione giudiziaria delle emergenze indiziarie; infine, per quel che maggiormente interessa alla luce dell'ordinanza che si annota, alla mancata indicazione specifica dei luoghi rispetto ai quali vige il divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Il contrasto giurisprudenziale

La misura cautelare applicata al ricorrente ha posto nella prassi applicativa un problema interpretativo che ha trovato diverse soluzioni giurisprudenziali: quello della necessaria specificazione dei luoghi oggetto del divieto di avvicinamento alla persona offesa o della sufficiente imposizione generica del divieto.

A quest'ultimo orientamento ha aderito il Tribunale del riesame nel confermare la misura a carico del ricorrente, in linea con un filone ermenutico, formatosi soprattutto in relazione al reato di atti persecutori di cui all'[art. 612 bis c.p.](#), secondo cui l'ordinanza che dispone il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa non deve indicare specificamente i luoghi oggetto di divieto, dovendo la predetta individuazione avvenire con riferimento ai luoghi in cui, di volta in volta, si trovi la persona offesa: ciò, in quanto, diversamente ragionando si consentirebbe all'agente di avvicinarsi alla persona offesa nei luoghi non rientranti nell'elenco tassativo definito dal giudice, frustrando la *ratio* della norma, tesa alla più completa tutela del diritto della persona offesa di poter vivere in condizioni di assoluta sicurezza. La predeterminazione dei luoghi risulterebbe dissonante con le finalità della misura venendo a porsi come un'inammissibile limitazione del libero svolgimento della vita sociale della persona offesa, che viceversa costituisce precipuo oggetto di tutela della norma.

Secondo un diverso orientamento il divieto di avvicinamento deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi rispetto ai quali è inibito l'accesso all'indagato, non solo in quanto il dato normativo fa espresso riferimento a luoghi "determinati", ma anche perchè, diversamente opinando, l'indagato verrebbe assoggettato a limitazioni della propria libertà personale di carattere indefinito .

In questa diversa visione, solo tipicizzando la misura, il provvedimento cautelare assume una conformazione completa, che consente il controllo delle prescrizioni funzionali al tipo di tutela che la legge intende assicurare, garantendo il giusto

contemperamento tra esigenze di sicurezza, imperniate sulla tutela della vittima, e minor sacrificio della persona sottoposta ad indagini.

One | LEGALE

FA GRANDE LA DIFFERENZA

Pluris, CEDAM, UTET Giuridica, Leggi d'Italia, IPSOA ti presentano One LEGALE: la nuova soluzione digitale per i professionisti del diritto con un motore di ricerca semplice ed intelligente, la giurisprudenza commentata con gli orientamenti (giurisprudenziali), la dottrina delle riviste ed i codici commentati costantemente aggiornati.

[Attiva subito la prova gratuita di 30 giorni](#)

La sentenza

Il Collegio, investito della decisione, ha ritenuto di rimettere alle Sezioni Unite la soluzione della questione interpretativa oggetto di perdurante contrasto giurisprudenziale, osservando come il dato letterale non offra indicazioni dirimenti circa la correttezza dell'una o dell'altra opzione interpretativa in quanto l'impiego della disgiunzione "ovvero" ("con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'art. 275 bis") non appare decisivo *decisivo nè per sostenere che quando il divieto di avvicinamento riguardi la persona fisica del soggetto tutelato dalla misura, possa prescindere dalla indicazione dei luoghi da questi abitualmente frequentati nè per affermare che quella indicazione debba indefettibilmente accompagnare la prescrizione del divieto di avvicinamento.*

Secondo la Corte lo sforzo interpretativo non deve necessariamente porsi in termini di alternatività delle due opzioni ma deve misurarsi con le concrete esigenze di tutela che si vogliono garantire con l'imposizione della misura, modulando il contenuto di

quest'ultima a seconda della necessità di neutralizzazione del rischio imposta dal caso di specie.

In questi termini, peraltro, si era pronunciata la Sesta Sezione della Corte di Cassazione con una decisione "intermedia" fra le due opzioni interpretative sopra indicate (sentenza n. 28666 del 23/06/2015), secondo cui l'[articolo 282 ter c.p.p., comma 1](#), ha un contenuto flessibile che permette di calibrare la misura cautelare contemplata, in relazione alle caratteristiche del fatto e alla pericolosità dell'indagato, sia guardando ai luoghi frequentati dalla vittima che prendendo, come parametro di riferimento, direttamente il soggetto che ha patito l'azione delittuosa. In quest'ultimo caso non sarebbe necessario delimitare, attraverso l'indicazione di luoghi ben individuati, il perimetro di operatività del divieto; viceversa quando il provvedimento faccia anche riferimento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, il divieto di avvicinamento dovrebbe necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi rispetto ai quali è inibito l'accesso all'indagato.

Nella perduranza del contrasto e sposando l'opzione appena indicata la Corte ha rimesso alle Sezioni Unite la questione "*Se nel disporre la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, ex art. 282 ter c.p.p., il giudice deve necessariamente determinare specificamente i luoghi oggetto di divieto*".

[CASSAZIONE PENALE, ORDINANZA N. 8077/2021 >> SCARICA IL PDF](#)

(da www.altalex.com)

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE VI PENALE

Ordinanza 28 gennaio - 1° marzo 2021, n. 8077

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI Renato Giuseppe - Presidente -

Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere -

Dott. GIORDANO Emilia Anna - Consigliere -

Dott. APRILE Ercole - Consigliere -

Dott. AMOROSO Riccardo - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

G.T., n. (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 1318/20 del Tribunale di Palermo del 09/07/2020;

letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata;

udita la relazione del consigliere Orlando Villoni;

letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SENATORE Vincenzo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

Svolgimento del processo

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo ha confermato quella emessa il 19 giugno 2020 dal G.i.p. dello stesso Tribunale con cui è stata imposta a G.T. la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla madre S.N., persona offesa dal reato provvisoriamente contestatogli di cui all'art. 572 c.p., divieto assistito dalle ulteriori prescrizioni di non comunicare con la stessa e di mantenere la distanza di almeno 300 metri da lei.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'indagato, che deduce plurimi motivi di censura.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 292 c.p.p., art. 125 c.p.p., comma 3, e art. 572 c.p., riguardo all'assenza di autonoma valutazione da parte del Giudice per le indagini preliminari nonché dello stesso Tribunale delle emergenze indiziarie in funzione del giudizio in fase cautelare.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 275 c.p.p., art. 192 c.p.p., comma 2, circa l'assenza di una congrua motivazione riferita ai gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato oggetto di provvisoria imputazione.

Violazione e falsa applicazione dell'art. 273 c.p.p., e art. 572 c.p., in relazione alla mancanza di gravi indizi di colpevolezza del delitto di maltrattamenti, in particolare dell'elemento soggettivo del reato.

Violazione e falsa applicazione degli artt. 275, 292 e 282 ter c.p.p., e art. 572 c.p., in ordine alla mancata indicazione specifica dei luoghi rispetto ai quali vige il divieto di avvicinamento alla persona offesa.

Motivi della decisione

1. Reputa il Collegio che la decisione del ricorso vada rimessa alle Sezioni Unite, posto che la risposta al quarto motivo di censura impone la soluzione di una questione ermeneutica relativa all'applicazione dell'art. 282 ter c.p.p., comma 1, su cui si registra un perdurante contrasto nella giurisprudenza di questa Corte.

2. Nel dichiarare infondata la doglianza relativa alla mancata indicazione specifica dei luoghi rispetto ai quali vige il divieto di avvicinamento alla persona offesa, il Tribunale di Palermo ha stabilito che deve ritenersi legittimo il provvedimento reso ai sensi dell'art. 282 ter c.p.p., che obblighi il destinatario della misura a mantenere una certa distanza dalla persona, ovunque questa si trovi, senza specificare i luoghi oggetto del divieto, allorché la condotta si connota per una persistente ricerca di avvicinamento alla vittima.

Tale principio, affermato soprattutto dalla giurisprudenza formatasi sul reato di atti persecutori di cui all'art. 612 bis c.p., ha trovato espressione in plurime pronunce della Quinta Sezione (Sez. 5, n. 18139 del 26/03/2018, Rv. 273173; Sez. 5, n. 28677 del 14/03/2016, C., Rv. 267371; Sez. 5, n. 48395 del 2014, Rv. 264210; Sez. 5, n. 36887 del 2013, Rv. 257184; Sez. 5, n. 19552 del 2013, Rv. 255113; Sez. 5, n. 19552 del 2013, Rv. 255512; Sez. 5, n. 13568 del 2012, Rv. 253297; Sez. 5, n. 13568 del 16/01/2012, Rv. 253296 ed altre) e riscontro anche in una decisione di questa Sesta Sezione (Sez. 6, n. 42021 del 13/09/2016, C., Rv. 267898) e vede come corollario l'affermazione che la specificazione dei luoghi trova giustificazione solo quando le modalità della condotta non manifestino un campo di azione che esuli dai luoghi che costituiscono punti di riferimento della vita, dovendo invece il divieto di avvicinamento essere riferito alla stessa persona offesa e non ai luoghi dalla stessa frequentati ove la condotta di cui si teme la reiterazione si connota per la persistente e invasiva ricerca di contatto con la vittima, ovunque questa si trovi (Sez. 5, n. 30926 del 08/03/2016, S., Rv. 267792).

Come tempestivamente segnalato dal Massimario di questa Corte nella relazione n. 11 del 2014 avente ad oggetto il contrasto interpretativo appena insorto, è stata l'evoluzione normativa contrassegnata dall'introduzione della figura di reato di atti persecutori (D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, art. 7, convertito dalla L. 23 aprile 2009, n. 38) e dalla conseguente necessità di adeguare la misura del divieto di avvicinamento di cui all'art. 282 ter c.p.p., comma 1, (D.L. n. 11 del 2009, art. 9, cit.) ad avere indotto tale filone giurisprudenziale a modulare sulla persona fisica della vittima del reato e non sui luoghi dalla stessa frequentati il contenuto delle prescrizioni accessorie al divieto di avvicinamento, atteso che nelle relative fattispecie la condotta oggetto della temuta reiterazione assume spesso i connotati della persistente ed invasiva ricerca di contatto con la vittima in quanto tale.

L'imposizione in tale situazione di una predeterminazione dei luoghi comporterebbe, infatti, una inammissibile limitazione del libero svolgimento della vita sociale della persona da proteggere, che viceversa costituisce precipuo oggetto di tutela della norma.

Tale opzione interpretativa non sarebbe del resto contrastante con le previsioni della direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio U.E. n. 2001 del 13 dicembre 2011, in tema di ordine di protezione Europeo, posto che l'art. 5, lett. c), che contempla il divieto di avvicinamento alla persona protetta entro un perimetro definito, si attaglia pienamente alla previsione dell'art. 282 ter c.p.p., richiedendo unicamente che sia definito il perimetro all'interno del quale scatta la protezione.

Non essendo, però, sempre possibile adottare tale prescrizione, a causa della possibilità che agente del reato e persona offesa vengano occasionalmente in contatto, risulta ragionevole ed anche più garantista per il soggetto gravato dal divieto, imporre a quest'ultimo di avvicinarsi ai normali recapiti della vittima e ferma restando la sua libertà di recarsi in ogni altro luogo, di allontanarsene nel caso in cui incontri, anche prevedibilmente, la persona da tutelare.

L'interpretazione propugnata si collocherebbe, infine, nel solco dello adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva 2011/99/UE in tema di ordine di protezione Europeo, avvenuto con l'emanazione del D.Lgs. 11 febbraio 2015, n. 9, atteso che tra le misure poste a base dell'ordine di protezione vi è anche il divieto di cui all'art. 282 ter c.p.p., che risulta particolarmente efficace ove adottato in forma rafforzata.

4. Permane, tuttavia, il contrasto all'interno della stessa Quinta Sezione (Sez. 5 n. 27798 del 04/04/2013, S., Rv. 257697; Sez. 5, n. 28225 del 26/05/2015, F., Rv. 265297; Sez. 5, n. 5664 del 10/12/2014, B., Rv. 262149 ed altre) nonché rispetto ad alcune decisioni di questa Sesta Sezione, centrate queste ultime in prevalenza sulla diversa figura di reato di maltrattamenti (Sez. 6, n. 8333 del 22/01/2015, R., Rv. 262456; Sez. 6, n. 14766 del 18/03/2014, F., Rv. 261721; Sez. 6, n. 26819 del 07/04/2011, C. Rv. 250728 iniziatrice del diverso indirizzo), sul tema della necessità per il giudice della cautela di indicare i luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa soggetti a inibitoria.

Secondo tale orientamento ermeneutico, infatti, la specificazione dei luoghi s'impone al fine di consentire al provvedimento di assumere una conformazione completa, che ne favorisca l'esecuzione e agevoli il controllo delle prescrizioni funzionali al tipo di tutela che si intende assicurare.

Completezza e specificità del provvedimento costituiscono, inoltre, garanzia del giusto temperamento tra esigenze di sicurezza, impiegate sulla tutela della vittima e minor sacrificio della persona sottoposta ad indagini (v. più diffusamente la relazione del Massimario n. 19 del 2016 attestante la persistenza del contrasto).

5. Il Collegio osserva che, a parte i condivisibili argomenti che sostengono il primo orientamento e la necessità che la misura sia calibrata sulla situazione di fatto che si intende tutelare, la lettera della legge non offre indicazioni dirimenti circa la correttezza e l'adeguatezza dell'una o dell'altra opzione interpretativa.

L'art. 282 ter c.p.p., comma 1, - sostanzialmente replicato nella sua struttura dal comma 2, riferito ai prossimi congiunti della persona offesa o dalle persone con questa conviventi o comunque ad essa legate da relazione affettiva - stabilisce che con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa, anche disponendo l'applicazione delle particolari modalità di controllo previste dall'art. 275 bis.

L'impiego della congiunzione "o" non appare, infatti, decisivo nè per sostenere che quando il divieto di avvicinamento riguardi la persona fisica del soggetto tutelato dalla misura, possa prescindere dalla indicazione dei luoghi da questi abitualmente frequentati nè per affermare che quella indicazione debba indefettibilmente accompagnare la prescrizione del divieto di avvicinamento.

E' pertanto in relazione alle concrete esigenze di tutela che si vogliono garantire con l'imposizione della misura, in rapporto alle peculiari modalità di esplicazione delle condotte illecite e particolarmente al loro profilo statico o dinamico nonché al tipo di reato configurabile (è d'uopo pensare come poli terminali della riflessione alle due figure paradigmatiche degli artt. 572 e 612 bis c.p.) che dovrà misurarsi lo sforzo interpretativo, non necessariamente in termini di alternatività delle indicate opzioni, bensì con l'adozione delle opportune precisazioni circa i limiti di applicazione delle prescrizioni secondo le necessità richieste dalla specificità del caso.

Questa sembra essere del resto la prospettiva di una decisione di questa Sesta Sezione a suo tempo segnalata dal Massimario nella citata relazione n. 19 del 2016.

Definita nella relazione di tipo intermedio la SQZ. 6, n. 28666 del 23/06/2015, J.A.K.W.S. (non massimata) afferma, infatti, che "l'art. 282 ter c.p.p., consente di modulare il divieto di avvicinamento sia guardando ai luoghi frequentati dalla vittima che prendendo come parametro di riferimento direttamente il soggetto che ha patito l'azione delittuosa, potendo l'iniziativa cautelare essere strutturata imponendo all'indagato di tenersi ad una certa distanza dalla vittima".

La pronuncia prosegue che non si tratterebbe "di due misure diverse ma di un'unica misura con contenuto flessibile da declinare a seconda delle esigenze di neutralizzazione del rischio di reiterazione imposte dal caso di specie".

Quando il provvedimento si limiti a fare riferimento alla persona offesa e non anche ai luoghi da questa frequentati, non è necessario "delimitare, attraverso l'indicazione di luoghi ben individuati, il perimetro di operatività del divieto"; viceversa quando il provvedimento faccia anche riferimento ai luoghi abitualmente frequentati dalla persona offesa, "il divieto di avvicinamento deve necessariamente indicare in maniera specifica e dettagliata i luoghi rispetto ai quali è inibito l'accesso all'indagato".

6. Per tutte le ragioni che precedono si reputa, dunque, necessario rimettere alle Sezioni Unite di questa Corte la questione "Se nel disporre la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa, ex art. 282 ter c.p.p., il giudice deve necessariamente determinare specificamente i luoghi oggetto di divieto".

P.Q.M.

rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 1° marzo 2021.